

Accordo sindacale

Il 26 aprile 2010, alle ore 17:00, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino, si sono riunite:

- la Banca di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino (di seguito "Banca del Chianti Fiorentino CC"), rappresentata dal Presidente Paolo Bandinelli e dal Direttore Generale Andrea Bianchi,
- la Banca Monteriggioni – credito cooperativo, rappresentata dal Presidente Claudio Corsi e dal Direttore Generale Roberto Mugnaini,

e




- la FIBA-CISL, nelle persone del segretario regionale Nicola Spinetti, del segretario generale del territoriale di Siena Fabio Brunamonti, della segretaria responsabile della RSA costituita nella Banca del Chianti Fiorentino CC Francesca Manetti, del membro della RSA Fabio Caselli, del segretario responsabile della RSA costituita nella Banca Monteriggioni CC Luciano Contri e del membro della RSA Riccardo Ioseffi (di seguito "Sindacato"),
- la FISAC-CGIL, nella persona del coordinatore regionale BCC Giancarlo Meacci (di seguito "Sindacato") e del dirigente BCC Simone Carraresi,
- il SINCRA-UGL CREDITO, nelle persone del segretario regionale Pierluigi Bordoni e del segretario responsabile della RSA costituita nella Banca del Chianti Fiorentino CC Riccardo Lumachi (di seguito "Sindacato"),
- la FABI, nelle persone dei coordinatori regionali Stefano Tassi e Daniela Piccini, del segretario responsabile della RSA costituita nella Banca Monteriggioni CC Maurizio Nepi e del dirigente provinciale Roberto Santucci (di seguito "Sindacato");

premesse che:


- a) in data 25 marzo 2010 la fusione tra la Banca del Chianti Fiorentino CC e la Banca Monteriggioni CC è stata autorizzata dall'Organo di Vigilanza;
- b) il 29/3/2010 le due banche proponenti la fusione, con apposita comunicazione, hanno inviato al Sindacato – ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL per i quadri direttivi, impiegati e ausiliari e dall'art. 47 della legge 428/1990 – il documento di sintesi con il quale si comunica che i Consigli di Amministrazione della Banca del Chianti Fiorentino CC della Banca Monteriggioni CC hanno deliberato di procedere alla fusione ex art. 57 del TUB, che assumerà la denominazione di "Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni – credito cooperativo" (di seguito "BCC");
- c) le due banche e il Sindacato si sono incontrati in data 12/4/2010, 13/4/2010 e in data odierna per analizzare le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della fusione per i lavoratori, nonché le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;
- d) le parti, pur convenendo di introdurre con il presente accordo alcune deroghe rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e locale, si riconoscono nel sistema di relazioni sindacali facente capo alla Federazione Toscana BCC;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:


1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;



2. ai fini del mantenimento della coesione del movimento regionale del credito cooperativo la BCC, in ordine alle attività complementari e/o accessorie appaltabili di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL, si impegna per la durata minima di 5 anni ad avvalersi dei servizi del SOAR con la possibilità, decorso tale periodo, di rivolgersi ad altro soggetto, purché nell'ambito di applicazione della contrattazione collettiva nazionale delle BCC. Sono fatti salvi i soli rapporti di fornitura di servizi con terzi già in essere al momento della fusione;
3. con riferimento alle risorse attualmente in servizio presso le due banche con contratto di lavoro:
 - a) di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 30 del CCNL,
 - b) a tempo determinato, diverse da quelle per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,la BCC trasformerà tali rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato, una volta concluso il contratto in corso, salvo il ricorrere di giusta causa o giustificato motivo di recesso *ante tempus* nei casi previsti dagli artt. 1 e 3 della legge 15/7/1966, n. 604;
4. con riferimento ai lavoratori:
 - a) con contratto a tempo determinato, diversi da quelli di cui al precedente punto 3, che attualmente prestano servizio presso una delle due banche, la BCC offre un diritto di prelazione per future assunzioni a tempo indeterminato e si impegna ad assumerli entro il 31/12/2011;
 - b) con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato che abbiano svolto rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato con una delle due banche interessate alla fusione, la BCC offre un diritto di prelazione per future assunzioni a tempo indeterminato e si impegna ad assumerli entro il 31/12/2012;
5. la BCC si impegna a contenere al massimo il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto di cui agli artt. 61 ss. del D.Lgs. 276/2003, limitandoli a quelli che abbiano valenza strategica, intendendo per tali quelle posizioni di elevata responsabilità o particolare professionalità che non troverebbero adeguata sostituzione dall'interno;
6. i dipendenti in part-time, a loro richiesta, presteranno la propria attività in unità operative collocate entro 30 km dalla propria residenza ovvero, laddove tale previsione non potesse essere realizzata (per l'inesistenza di unità operative entro tale raggio), in una delle 4 unità operative più vicine alla medesima;
7. per la flessibilità e lo spostamento d'orario di cui all'art. 23 del CSLL vengono elevate entrambe le percentuali dal 5% al 10% per il periodo di vigenza delle prossime sei graduatorie semestrali (periodo intercorrente fra l'1/9/2010 e il 31/8/2013);
8. nell'eventualità che la BCC istituisse asili e/o asili nido - anche per il tramite delle Fondazioni o di soggetti terzi - nei territori di riferimento delle due banche proponenti la fusione, viene offerta ai dipendenti della BCC un'opzione per l'utilizzo dei servizi offerti dalle suddette strutture relativamente ai figli dei dipendenti medesimi;
9. il trasferimento di lavoratori non appartenenti al 3° o 4° livello dei Quadri direttivi viene così disciplinato:
 - a) fino al 30/6/2013 il personale della Banca del Chianti Fiorentino CC e della Banca Monteriggioni CC continuerà a prestare la propria attività nelle unità operative (sedi, succursali, uffici amministrativi e negozi finanziari) facenti capo alla banca di provenienza e in quelle di potenziale nuova apertura nel contesto territoriale che fa riferimento alla stessa banca di provenienza. Tale previsione non si applicherà al personale assunto successivamente alla data di decorrenza della fusione (30/6/2010) e ai lavoratori che, su base volontaria, verranno trasferiti per cogliere specifiche opportunità professionali verso unità operative ubicate al di fuori delle originarie zone di competenza;




- b) per i successivi tre anni rispetto al precedente punto a) (dal 1/7/2013 al 30/6/2016) la BCC:
1. procederà al trasferimento prioritariamente su base volontaria e, comunque, solo in caso di motivate ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, appositamente comunicate per iscritto al lavoratore interessato;
 2. istituisce un trattamento di diaria – aggiuntivo a quello eventualmente spettante in base agli artt. 60 e 61 del CCNL – per coloro che, dipendenti della BCC al momento della fusione, presteranno servizio in una qualsiasi unità operativa posta al di fuori del contesto territoriale di riferimento della banca di provenienza. Tale trattamento viene definito nella misura di sei terzi al mese del trattamento di diaria spettante ai lavoratori inquadrati nella categoria dei quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo, come previsto dall'allegato A al CCNL medesimo (attualmente pari a € 182,14). Questa previsione non si applicherà ai lavoratori che chiederanno l'applicazione delle previsioni dell'art. 61, comma 7, del CCNL;
- c) per il personale assunto successivamente alla data di decorrenza della fusione (30/6/2010) che presterà servizio in una unità operativa che disti oltre 50 chilometri dalla propria residenza o domicilio abituale la BCC riconoscerà, dal momento dell'assunzione e fino al 30/6/2016, un trattamento di diaria – aggiuntivo a quello eventualmente spettante in base agli artt. 60 e 61 del CCNL – pari a tre terzi al mese del trattamento, sulla base dell'allegato A al CCNL medesimo;
10. il Premio di risultato (PDR) 2011 (relativo all'esercizio 2010) e 2012 (esercizio 2011) sono disciplinati dalla normativa collettiva nazionale e locale *pro-tempore* vigente. Per entrambi i Premi si stabilisce, quale clausola di salvaguardia, un intervento correttivo sulla fascia di appartenenza calcolata, tale che: a) qualora la BCC si trovi in fascia 2, il moltiplicatore applicato al Risultato lordo di gestione (RLG) sarà quello corrispondente alla fascia 1, relativo all'equivalenza ottenuta; b) qualora la BCC si trovi in fascia 3, il moltiplicatore applicato al Risultato lordo di gestione (RLG) sarà quello corrispondente alla fascia 2, relativo all'equivalenza ottenuta;
11. al personale della Banca del Chianti Fiorentino CC e della Banca Monteriggioni CC attualmente assunto a tempo indeterminato o con le tipologie contrattuali di cui al precedente punto 3 verrà corrisposta, una volta divenuta definitiva l'operazione di fusione, e comunque entro il mese di luglio 2010, un'erogazione a titolo di *una tantum* pari a € 1.500, di uguale importo per tutti i dipendenti, senza alcuna riparametrazione e/o differenziazione in relazione ai singoli inquadramenti, all'anzianità di servizio e quant'altro;
12. in presenza di due diversi sistemi informativi nelle due banche proponenti la fusione, nella fase di adozione del sistema informativo prescelto, ai nominativi designati quali *tutor* all'uso delle procedure informatiche viene riconosciuta, per tutta la durata dell'attività svolta, un'indennità pari a € 300 mensili, in aggiunta agli eventuali rimborsi chilometrici connessi all'uso autorizzato di autovettura propria;
13. le parti concordano sull'utilità e l'opportunità di avvalersi dello strumento del *Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo* di cui al DM 157/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria. Le modalità di attuazione e la tempistica sono pattuite con separato accordo che viene anch'esso stipulato in data odierna; il programma dell'attività formativa verrà reso noto alle OO.SS. aziendali non appena disponibile;
14. la BCC consoliderà la prassi di orientare sempre più la formazione obbligatoria del personale su ambiti di natura tecnico-specialistico-manageriale, indirizzando altri tipi di formazione nell'ambito facoltativo;

























15. saranno armonizzate le condizioni relative alle condizioni economiche sui rapporti bancari di cui beneficiano i dipendenti attualmente in servizio presso le banche interessate dall'operazione di fusione, adeguandole alle migliori in uso fra le due banche. I risultati verranno resi noti dalla BCC alle OO.SS. aziendali entro il 31/10/2010;
16. una volta divenuta definitiva l'operazione di fusione, e comunque entro il 30/06/2011, la BCC e il Sindacato effettueranno l'incontro previsto dall'art. 18, comma 5, del CSLL per verificare l'adeguatezza, quantitativa e qualitativa, dell'organico aziendale;
17. fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'accordo sindacale del 20/8/2001 concluso tra la Banca Monteriggioni e la Fiba/Cisl in merito al congelamento e al riconoscimento *ad personam* degli elementi di retribuzione ivi indicati agli aventi diritto, le Parti convengono che il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi impegno e/o prassi fino ad oggi esistente nella Banca Monteriggioni in merito all'erogazione di somme di denaro a titolo di sistema premiante/incentivante nella primavera di ogni anno. A tal fine si precisa che l'ultima erogazione avverrà, a favore dei soli dipendenti della Banca Monteriggioni, con la busta paga del mese di maggio 2010.

Le Parti si incontreranno per definire congiuntamente, entro il 31/3/2012, un sistema incentivante, comunque definito, che preveda l'erogazione di premi subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi diversi da quelli previsti dal Premio di Risultato secondo le modalità previste dal Cap. VI del CCNL 21/12/2007.

In caso di mancata sottoscrizione di un accordo sindacale, a partire dal 1/1/2013 la BCC riconoscerà un contributo, aggiuntivo rispetto alla quota di contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e/o locale, da destinare alla posizione individuale dei singoli dipendenti accesa presso il Fondo Pensione Nazionale (FPN) BCC/CRA. Detto contributo annuo, pari a € 750, verrà riconosciuto su base mensile (€ 62,50) a tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) in uguale misura, senza alcuna riparametrazione e/o differenziazione in relazione ai singoli inquadramenti, all'anzianità di servizio e quant'altro, con la sola esclusione dei lavoratori a tempo parziale, per i quali il contributo viene riproporzionato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b, del D.Lgs 61/2000.

Qualora si provveda all'istituzione del sistema premiante/incentivante, la BCC consegnerà al Sindacato interno:

- a) il piano inerente l'ammontare globale, i criteri di attribuzione e i tempi di corresponsione dei premi per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione alle diverse mansioni svolte e agli obiettivi specifici assegnati, una prima volta all'attuazione e ogniqualvolta intervengano variazioni di qualunque tipo;
 - b) il riepilogo dei premiati e l'ammontare complessivo dei premi corrisposti, evidenziando i singoli importi assegnati e il numero dei soggetti percettori dei singoli importi;
18. in considerazione del carattere interprovinciale della BCC e delle previsioni in tema di ripartizione dei contributi sindacali sulla base dell'ubicazione provinciale della sede di lavoro del dipendente, la BCC, per il tramite della FTBCC, provvederà quanto prima: a) a ripartire i contributi sindacali spettanti alle varie OO.SS. secondo il criterio della competenza territoriale lavorativa dell'iscritto; b) a fornire mensilmente alle OO.SS. locali un supporto informatico contenente l'importo del contributo e l'ubicazione territoriale lavorativa dell'iscritto, ciascuna per i propri associati;
 19. entro il 31/12/2010 sarà completato, da parte del Sindacato, il processo di unificazione delle RSA costituite nelle due banche interessate all'operazione di fusione e verificata l'adeguatezza del numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza a quanto previsto



dalla normativa sulla *Consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro* (allegato G al CCNL);


20. la validità ed efficacia del presente accordo è sospensivamente condizionata, ex art. 1353 c.c., all'approvazione del medesimo da parte di: a) dei Consigli di Amministrazione della Banca del Chianti Fiorentino CC e della Banca Monteriggioni CC; b) delle assemblee dei lavoratori delle due banche. Pertanto, in mancanza anche di una sola delle due condizioni sopra indicate, nonché dell'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee dei soci delle due banche ex art. 2502 c.c., il presente accordo si intenderà risolto e privo di qualsiasi effetto giuridico ai sensi dell'art. 1360 c.c.


Letto, approvato e sottoscritto.



BCC DEL CHIANTI FIORENTINO

FIBA-CISL


BANCA MONTERIGGIONI CC


FABI



FISAC-CGIL


SINCRA-UGL CREDITO

La Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni – credito cooperativo (di seguito “BCC”) offre un’opzione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31/12/2010 alla signora Stefania Fantoni, già dipendente della Cooperativa In.Cra., che attualmente presta attività presso la Banca del Chianti Fiorentino CC alle dipendenze della Cooperativa L’Orologio.

In caso di accettazione della suddetta proposta di assunzione il rapporto di lavoro con la BCC avrà inizio, a discrezione della BCC medesima, entro il 1° gennaio 2011 e alla lavoratrice verrà riconosciuto – ai soli fini degli scatti di anzianità, dei trattamenti per ferie e per malattie e infortuni – l’intero periodo di lavoro prestato presso la Banca del Chianti Fiorentino CC (alle dipendenze delle Cooperative In.Cra. e L’Orologio).

La lavoratrice, in caso di accettazione della proposta di assunzione, dovrà rinunciare a intraprendere nei confronti di: Cooperativa In.Cra., Cooperativa L’Orologio e Banca del Chianti Fiorentino CC qualsiasi azione legale stragiudiziale e/o giudiziale avente ad oggetto l’accertamento di eventuali e ulteriori diritti scaturenti dai rapporti di lavoro con i predetti soggetti.



Sau Casciano 26 Aprile 2010